

STATUTO

**M.M.G. ASSISTENZA -
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLGiate MOLGORA LC VIA
BEOLCO 44

Numero REA: LC - 321855

Codice fiscale: 03618160133

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 7093/4555 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

"M.M.G. Assistenza - Cooperativa Sociale - ONLUS"

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

1.2 La società ha sede nel Comune di Olgiate Molgora (LC).

La Cooperativa potrà istituire - con delibera dell'organo amministrativo - sedi secondarie, uffici, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2051.

La durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è ispirata all'articolo 45 della Costituzione Italiana ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge n. 381/1991.

La cooperativa intende sviluppare e sostenere l'autopromozione della comunità attraverso percorsi finalizzati a rivitalizzare i processi partecipativi e a potenziare il tessuto della comunità stessa; favorire il cambiamento delle condizioni e delle relazioni sociali nell'ottica della prevenzione di qualsiasi forma di disagio, del miglioramento della qualità di vita e della generazione d'alternative culturali; promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza ed allo sviluppo delle potenzialità degli individui. Il fine ultimo della Cooperativa è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui, dei gruppi e della comunità.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro (che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la

collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico). Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla Legge 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma (ivi inclusa la collaborazione autonoma) consentita dall'ordinamento giuridico.

In aderenza a quanto disposto dall'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa ha:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.6 Conformemente alla legge 381/91 la Cooperativa ha mutualità prevalente e non ha scopo di lucro.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo che ad essa fa riferimento, scopi sociali, nel settore sanitario, sociale e socio-assistenziale.

Per raggiungere tale scopo la cooperativa, senza fini di lucro, potrà intraprendere qualsiasi iniziativa od attività con particolare riferimento alle attività di prestazione di servizi nel settore socio-assistenziale e nel settore dei servizi alle persone, alle imprese ed agli enti pubblici, quali, ad esempio:

- a. i servizi di assistenza, anche a distanza, agli anziani, ai disabili, agli inabili, ai soggetti in minoranza, ai soggetti in stato di malattia e agli invalidi;
- b. la gestione e la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale, infermieristica e medica e riabilitativa anche domiciliare a favore di persone anziane, portatrici di handicap, malati, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni e certificazioni;
- c. la gestione di strutture di soggiorno e/o organizzazione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate anche non autosufficienti, gestione di comunità alloggio, case famiglia, strutture per assistenza a portatori di

handicap, strutture e comunità alloggio per minori in disagio;

d. la gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, handicappati minori ed adulti, tossicodipendenti o cittadini bisognosi di assistenza per il recupero e il mantenimento nella società;

e. la gestione dei servizi socio sanitari ed assistenziali svolti presso il domicilio degli utenti, in luoghi di cura e di ritrovo, in strutture pubbliche o private presenti sul territorio nazionale e di futura costruzione, nonché la gestione complementare dei servizi di pulizia e manutenzione di tali strutture;

f. la gestione di servizi socio sanitari ed integrati sul territorio come l'hospice, i centri per il recupero socio nutrizionale, i servizi ausiliari, le residenze alberghiere denominate "case albergo" e i centri socio riabilitativi diurni;

g. l'istituzione di corsi di istruzione sanitaria (in particolare corsi di primo soccorso, di approfondimento, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i Soci ed i Lavoratori, per le istituzioni e le scuole; per gli istituti di ricovero, nonché svolgere attività formativa ed informativa a favore di privati ed aziende sui rischi professionali di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

h. l'organizzazione e la promozione della cultura e della ricerca scientifica anche con l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di formazione e di specializzazione;

i. garantire il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile in forma preventiva ed in occasione di calamità ed emergenze l'attività di trasporto e soccorso di infortunati, infermi, disabili e/o persone in stato di bisogno con ambulanze e con altri mezzi idonei, di qualunque tipo, propri e/o di terzi, in terra, mare e cielo;

j. l'attività di trasporto di organi, sangue e plasma, medicinali, campioni biologici, di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto per emergenze di salute pubblica oltre a quant'altro necessario all'attività sanitaria;

k. attività di pronto farmaco - prelievi a domicilio, disbrigo di pratiche presso le A.S.L. (quali richieste di accompagnamento ecc.);

l. servizio disbrigo pratiche per gestione badanti;

m. gestione di attività attinenti il governo della casa attraverso, anche ventiquattro ore su ventiquattro:

1. cura della casa;
2. pulizia dei vani e dei servizi dell'abitazione;
3. riordino del letto e della stanza;
4. cambio della biancheria;
5. lavaggio e stiratura della biancheria e dell'abbigliamento;
6. preparazione dei pasti e pulizia delle stoviglie;
7. acquisto e conservazione degli alimenti.

Tali mansioni saranno svolte seguendo le indicazioni della persona assistita o di un suo familiare.

L'igiene ambientale della casa ha come fine anche la difesa della salute delle persone, attraverso la prevenzione delle infezioni ed intossicazioni dovute alla trascuratezza dell'ambiente di vita.

- n. attività di formazione/istruzione per ragazzi con la possibilità di istituire servizi di prescuola - post-scuola e di aiuto ai compiti mediante progetti concordati con enti pubblici e privati;
- o. servizio di cura e sorveglianza di bambini e/o infanti;
- p. attività ricreative per anziani e bambini e istituzione di progetti concordati presso enti pubblici e strutture private;
- q. gestione centri di accoglienza e attività dedite all'inserimento sociale di soggetti svantaggiati;
- r. gestione di poliambulatori per adulti e pediatrici;
- s. gestione di strutture e servizi per la diagnosi e la cura dei disturbi dell'apprendimento e dell'età evolutiva.

Il tutto con espressa esclusione:

- delle attività per l'esercizio delle quali la Legge prescriva l'iscrizione in particolari Albi, Elenchi, Ruoli o specifiche autorizzazioni, tranne che la società ottenga preventivamente le prescritte iscrizioni e/o autorizzazioni
- dell'esercizio diretto di ogni attività professionale sanitaria, la quale potrà essere prestata solo avvalendosi dell'opera di professionisti abilitati nonché di personale paramedico, anche in via dipendente, sotto la cui diretta responsabilità saranno effettuate le relative prestazioni professionali.

4.2 La cooperativa, inoltre, si configura quale organismo rappresentativo dei propri soci per quanto concerne i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per lo svolgimento delle prestazioni di trasporto sanitario, ospedaliero ed extraospedaliero, di emergenza ed urgenza o secondari e nell'attività della cooperativa.

4.3 La cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso, quali a titolo esemplificativo l'attività di informazione, istruzione, formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale con particolare riferimento al settore dell'urgenza ed emergenza sanitaria e socio-sanitaria ed assistenziale, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute utili o necessarie per la realizzazione dello scopo sociale. La cooperativa potrà inoltre operare al fine di agevolare l'attività dei propri soci negli ambiti coerenti lo scopo mutualistico e istitutivo della cooperativa.

4.4 La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- c. promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- d. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

e. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12 della Legge n. 127/71, dell'articolo 11 della Legge n. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

4.5 La Cooperativa ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di cooperazione, di aderire a federazioni, cooperative o consorzi raggruppanti enti e/o prendere parte a movimenti associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o connesse riportate nel presente Statuto.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle partecipazioni sottoscritte.

5.3 Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche, gli enti di fatto e le persone giuridiche - pubbliche o private - aventi la capacità di agire e che, non avendo interessi contrastanti a quelli della cooperativa o essendo soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.4 Possono essere soci, secondo la valutazione vincolante dell'Organo amministrativo, anche coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, purché non concorrenziali.

5.5 Sono previste le seguenti categorie:

a) soci cooperatori: soggetti, anche esperti, che concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;

b) soci volontari: soggetti, anche esperti, che prestano la loro attività, utile al raggiungimento degli scopi sociali, volontariamente e gratuitamente;

c) soci sovventori: persone fisiche o giuridiche - pubbliche o private - che partecipano, secondo quanto definito dall'articolo 4 della Legge 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, a programmi di sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

d) soci speciali: persone fisiche che debbano completare o integrare la

loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

5.6 Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.7 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.8 Gli aspiranti soci devono possedere un'esperienza operativa di almeno 1 (uno) anno nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno 1 (uno) anno.

5.9 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.10 Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice Civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 6 il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

6.11 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità, se persona fisica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e dei regolamenti adottati;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e del presente statuto;
- e) la dichiarazione di gratuità delle prestazioni di lavoro, qualora

interessato alla categoria richiamata all'articolo 5.5 b) di Socio Volontario.
7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'oggetto sociale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dallo statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 L'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

7.6 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

7.7 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.8 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.9 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.10 Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono, a discrezione dell'organo amministrativo, avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero).

8.2 I conferimenti dei soci volontari possono, a discrezione dell'organo amministrativo, avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero).

8.3 I conferimenti dei soci sovventori possono, a discrezione dell'organo

amministrativo, avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ciascuna.

8.4 I conferimenti dei soci speciali possono, a discrezione dell'organo amministrativo, avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore nominale non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ciascuna.

8.5 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore o inferiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo - con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

9.4 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

9.5 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente articolo alla lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo

amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) per il socio volontario, l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le condizioni (caratteristiche o specifiche) di cui all'articolo 5 e le limitazioni di cui all'articolo 6 (soci speciali), inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' consentito ai soci volontari, cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, associazioni ed enti che perseguono identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, con il consenso preventivo dell'organo amministrativo.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 2476 del Codice Civile.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione

dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite mezzi idonei quali fax, e-mail, etc, a fornire la prova della ricezione.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 12 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

13.3 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote.

13.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.5 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale ordinario.

13.6 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.7 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - c. che previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
 - e. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - f. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - g. che venga a trovarsi in una delle situazioni di inadempimento e/o incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - h. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
 - i. che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
 - j. che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal C.C.N.L. di riferimento;
 - k. che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
 - l. che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
 - m. per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta l'interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
 - n. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico.
- 14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.
- 14.4 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere

comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. oppure Raccomandata a mano oppure posta elettronica certificata.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19.4 lett.c) e 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere a, b, c, d, e, f, g, j, k e l oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, soci speciali e dai soci volontari;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Art. 20 (Ristorni)

20.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

20.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

20.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Componenti)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Organo di Controllo
- d) i Gruppi di Lavoro, se nominati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 (Decisioni dei soci)

22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci) sottopongono alla loro approvazione.

22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 23 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

23.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 22.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

23.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

23.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

23.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

24.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 75% dei soci con diritto di voto.

Art. 25 (Votazioni)

25.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

25.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 26 (Voto)

26.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

26.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 9.5.

26.3 Ai soci sovventori persone giuridiche di cui all'articolo 5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

26.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

27.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 (Amministrazione)

28.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

28.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili senza limiti.

28.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 29 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici o gruppi di lavoro determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 30 (Metodo decisionale collegiale)

30.1 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'articolo 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

30.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

30.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

31.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

31.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei

mancanti.

31.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

32.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, così come il trattamento di fine mandato. Si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art. 33 (Rappresentanza)

33.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

33.2 Egli può - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può inoltre aprire e utilizzare conti correnti bancari, richiedere e utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

33.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

33.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica se nominato o in mancanza di questo a un consigliere designato dal Consiglio.

33.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 34 (Nomina e Funzioni)

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, i soci provvedono alla nomina del Revisore o del Collegio Sindacale (persona fisica o società di revisione), che ha anche funzioni di controllo contabile.

Art. 35 (Compiti)

Il Revisore può essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-bis del Codice Civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 36 (Comitato scientifico)

36.1 L'assemblea può decidere di istituire un Comitato Scientifico per il supporto al Consiglio di Amministrazione su temi inerenti l'attività svolta.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici. I membri del Comitato durano in carica quanto l'organo che li ha nominati e sono rieleggibili.

36.3 Il Comitato è presieduto da un presidente scelto tra i suoi componenti.

36.4 Il Comitato sviluppa l'aspetto scientifico della Cooperativa elaborando programmi di lavoro e proposte per il miglioramento dell'attività posta in essere dalla Cooperativa, seguendone lo svolgimento e verificando i risultati conseguiti.

36.5 Il funzionamento del Comitato Scientifico segue le regole previste per il Consiglio di Amministrazione. Il comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio di Amministrazione. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 37 (Tavoli tecnici)

L'Organo Amministrativo, con propria delibera, potrà istituire gruppi di lavoro disciplinandone funzionamento e durata.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, anche tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

40.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

40.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Divieti)

41.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

41.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

42.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

42.2 Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 del Codice Civile determina l'obbligo per gli Amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

F.to: Marco Morante

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.